COMMISSIONE V

DIFESA

LXXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 537

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*).. (1733) 537

PRESIDENTE 537, 539, 540

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* . . . 537, 539

GUADALUPI 539

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 540

CARRON 540

DAL POZZO 540

COPPI ALESSANDRO 540

Votazione segreta:

PRESIDENTE 540

La seduta comincia alle 9,45.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Murgia e Orlando.

Seguito della discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari », approvato dalla competente Commissione del Senato.

Ricordo alla Commissione che, nella precedente seduta, l'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico del presente disegno di legge fu rinviato onde assumere più precise informazioni sulla sua efficacia nei confronti dei corpi militarizzati.

Invito il relatore, onorevole Valandro, a fornire i chiarimenti richiesti.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Debbo oggi fornire alcuni chiarimenti in merito alle obiezioni che, nell'ultima seduta della Commissione, vennero sollevate da diverse parti, determinando il rinvio della discussione, e, soprattutto, per quanto riguarda quella di carattere costituzionale mossa dall'onorevole

Codacci Pisanelli e, in parte, dall'onorevole Guadalupi.

L'onorevole Codacci Pisanelli chiedeva: possiamo noi riprendere in sede legislativa un decreto del Capo provvisorio dello Stato, che non è decreto legislativo ma ha soltanto valore di atto amministrativo ?

L'onorevole Guadalupi chiedeva: Come è possibile che noi manteniamo in vita un decreto del Capo provvisorio dello Stato che si richiama al vecchio Statuto ?

Senza troppe sottigliezze giuridiche, ritengo che non sia proprio esatto dire che quel decreto abbia soltanto valore di atto amministrativo. Secondo l'interpretazione di carattere estensivo, che si era data all'articolo 8 dello Statuto (« Il Re può far grazia e commutare le pene), si riteneva che il Capo dello Stato avesse facoltà di condonare le sanzioni disciplinari inflitte o da infliggere; e dal momento che il Capo provvisorio dello Stato poteva concedere amnistie e indulti, si riteneva che egli fosse in grado anche di condonare le sanzioni disciplinari, che non sono sanzioni penali.

Da un punto di vista sostanziale, il condono contemplato nel decreto 20 agosto 1947, n. 1514, non è un atto amministrativo. Per quanto riguarda la forma, è da dire che l'unica forma di legislazione in vigore nel 1947, prima della Costituzione, era quella dei decreti del Capo provvisorio dello Stato. Oggi, la situazione è diversa, e noi riprendiamo il contenuto di quel decreto del 1947 e lo rivestiamo della nuova forma legislativa. Il contenuto è sempre identico: quindi mi sembra che non ci debba essere alcuna difficoltà a trasferire quel contenuto nella nuova forma legislativa: a riprendere, cioè, il provvedimento di condono ed estenderlo nel tempo attraverso lo strumento legislativo oggi vigente.

Nella mia relazione dissi che, trattandosi di una infrazione che non costituisce reato, e non dovendosi ricondurre l'atto di clemenza all'amnistia o all'indulto, non era necessaria la legge di delega contemplata nell'articolo 79 della Costituzione, e il condono poteva rientrare quindi nel disposto dell'articolo 87, che riproduce quel famoso articolo 8 dello Statuto, il quale stabilisce che il Presidente della Repubblica, fra l'altro, può concedere la grazia e commutare le pene.

Poiché mi pare di aver così eliminato le difficoltà di carattere costituzionale, mi accingo a sciogliere l'altro dubbio, quello, cioè, se per « militari » si devono intendere soltanto gli appartenenti all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, oppure tutti gli appartenenti alle Forze Armate, e quindi anche i carabinieri, le guardie di finanza e gli agenti di pubblica sicurezza.

La risposta, che per me era chiara anche nella precedente seduta, è ora convalidata da dati di fatto. Effettivamente il termine « militari » comprende tutti e si estende, quindi, anche ai carabinieri, alle guardie di finanza ed agli agenti di pubblica sicurezza. Per questi ultimi, in particolare, ricordo che il regio decreto 31 luglio 1943, n. 687, il quale stabiliva l'appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze Armate dello Stato, venne convertito in legge con provvedimento 5 maggio 1949, n. 178. Del condono, di cui ci occupiamo, hanno in realtà beneficiato, fino al 28 febbraio 1947, oltre ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, 567 carabinieri, circa 200 guardie di finanza e circa 60 agenti di pubblica sicurezza.

Della estensione del condono alle infrazioni commesse fino al 31 dicembre 1948, prevista nel testo approvato dalla Commissione del Senato, verrebbero a beneficiare 16 ufficiali, 4 sottufficiali, 184 militari di truppa (carabinieri), 24 guardie di finanza e circa 200 agenti di pubblica sicurezza.

Chiarito anche questo dubbio, la Commissione deve ora decidere semplicemente sulla opportunità di prorogare o meno il termine stabilito dal Senato.

Su questo punto, che è già stato ampiamente dibattuto, io debbo esprimere il mio parere che è nettamente contrario ad ogni ulteriore estensione nel tempo. I motivi mi sembrano molto fondati. In primo luogo, motivi di principio: noi dobbiamo contemperare una ragionevole indulgenza con una giusta severità; indulgenza verso coloro che hanno trasgredito in particolari situazioni di disagio, determinate dalla guerra o dall'immediato dopoguerra; e una giusta severità verso gli altri che hanno continuato a comportarsi senza alcun rispetto della legge. Ogni larghezza da parte nostra verrebbe ad offendere il principio che sta alla base dell'ordine sociale – la necessità di obbedire alle leggi – e si ridurrebbe, in fondo, ad un premio per i trasgressori della legge medesima, con conseguenze di enorme gravità dal punto di vista morale. Senza contare che coloro i quali hanno mancato nel 1947 e nel 1948 attendono questo provvedimento da quattro o tre anni, e con la lunga ed ansiosa attesa hanno già quasi espiato la loro colpa, mentre gli altri, quelli che hanno mancato negli ultimi tempi,

senza le attenuanti a cui dianzi accennavo, otterrebbero ora il più rapido ed il più facile perdono. E sarebbe veramente un troppo facile perdono: i più colpevoli verrebbero ad essere i più fortunati.

Ma ci sono altre considerazioni di carattere contingente: per alcuni, il ritardo nella promulgazione della legge – ritardo inevitabile se noi la rimandassimo al Senato – sarebbe fatale: trattenuti in servizio sino ad ora, essi sanno già che nel prossimo aprile li attende il licenziamento (e mi riferisco ai carabinieri). Inoltre la situazione che verrebbe a determinarsi per la nostra eccessiva larghezza sarebbe oltremodo grave per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, per i motivi che ora esporrò. Prima del fascismo, i carabinieri non potevano contrarre matrimonio se non erano almeno appuntati; le politica demografica del regime, favorendo il matrimonio dei carabinieri, portò l'inconveniente gravissimo dell'appesantimento del servizio, nel senso che l'ammogliato non è disponibile come il celibe. Frazionate come sono le stazioni dei carabinieri, si dà il caso che in un determinato paese, su tre o quattro militari, solo uno dorma in caserma; avviene il fattaccio, è turbato l'ordine pubblico, si corre alla caserma e si trova solo un piantone, il quale dovrebbe abbandonare il suo posto per recarsi a chiamare gli altri che se ne stanno a riposare presso la famiglia. Ma nel frattempo si può anche accoppare il piantone o dare l'assalto alla caserma.

Per questo, il matrimonio dei carabinieri è regolato da leggi speciali in base alle quali gli ammogliati non possono superare una data percentuale che, però, è superata di gran lunga a motivo delle infrazioni. La prima legge a cui mi riferisco è quella del 18 gennaio 1947, n. 133, e stabilisce che: i marescialli e i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, purché abbiano ultimato 9 anni di servizio e compiuto il 28° anno di età; i vicebrigadieri possono essere autorizzati, alle medesime condizioni, ma nei limiti di un decimo del relativo organico; mentre gli appuntati possono essere autorizzati nei limiti dei tre quinti della forza organica stabilita per il loro grado e qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

La legge successiva, del 29 marzo 1949, n. 136, autorizza a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, ma con limitazione di età, i sottufficiali ed i militari di truppa arruolati o riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della legge, e cioè prima del 17 aprile 1949; mentre per gli altri, cioè quelli arruolati o riammessi dopo il 17 aprile 1949, restano in vigore le restrizioni del decimo e dei tre quinti, rispettivamente per i vicebrigadieri e per gli appuntati. Cosicché, chi si è arruolato il 18 aprile 1949, o dopo, può sposare solo nel 1961, ma deve attendere il posto disponibile. Ma i posti disponibili non ci saranno mai, perché saranno stati occupati ed anzi superati di gran lunga da coloro ai quali noi vogliamo concedere il condono.

Congiungiamo questa considerazione all'altra precedente – della poca sicurezza delle caserme affidate di notte all'unico non ammogliato – ed abbiamo l'idea del grave inconveniente a cui possiamo dar luogo concedendo una sanatoria a centinaia di colpevoli.

E badate che i casi non si potrebbero neppure contare, ed ogni statistica è solamente approssimativa, in quanto si presume che non pochi abbiano contratto matrimonio col solo vincolo religioso, ragione per cui la loro posizione non è nota, non essendo ancora avvenuta la trascrizione dell'atto allo Stato civile.

Di fronte a queste considerazioni, io prego gli onorevoli colleghi di non voler insistere sull'emendamento, che prevede un'altro anno di proroga, tenendo presente che se può esservi qualche caso pietoso tuttavia non si può, per il bene particolare di uno, sacrificare il bene comune, il bene a cui la legge è ordinata.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Guadalupi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire l'articolo unico con il seguente:* « Le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse al 31 dicembre 1948 sono condonate a tutti gli effetti amministrativi.

« Il condono è applicato d'ufficio con provvedimento del Ministro della difesa e non comporta alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo ».

Invito l'onorevole Guadalupi a dare ragione del suo emendamento.

GUADALUPI. Rinuncio a svolgerlo, perché le ragioni che mi hanno spinto a presentarlo sono già state ampiamente illustrate nell'ultima riunione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Secondo l'emendamento dell'onorevole Guadalupi, il condono dovrebbe essere applicato di ufficio, con provvedimento del Ministro della difesa. Ma bisogna considerare che alcuni

militari (in particolar modo fra gli agenti di pubblica sicurezza e le guardie di finanza) sono stati già licenziati e costoro potrebbero, nel frattempo, essersi resi colpevoli di altri reati, così come possono aver contratto matrimonio con persone appartenenti a famiglie non degne di un militare. Io sono dell'avviso che il Ministro deve giudicare caso per caso e applicare il condono solo là dove il giudizio sia favorevole.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Le dichiarazioni dell'onorevole relatore sono state così ampie ed esaurienti, così aderenti alla legislazione ed alla prassi in materia, che ben poco mi rimane da aggiungere.

Il relatore ha esposto con dati di fatto e di diritto ciò che attiene alla questione costituzionale: il Governo si associa completamente a quelle considerazioni.

Per quanto riguarda i due emendamenti proposti dall'onorevole Carron, debbo osservare che, per la comprensione nel termine «militari» di tutti gli appartenenti alle Forze Armate, le osservazioni giustissime, ed avvalorate da provvedimenti legislativi, del relatore inducono ad accettare il testo del Senato; per la estensione nel tempo, il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore, e in particolare all'ultima, secondo la quale una ulteriore proroga del termine approvato dal Senato verrebbe ad incidere in senso deteriore su quei militari appartenenti all'Arma dei carabinieri che da tempo attendono e che potrebbero essere danneggiati.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi, tendente ad abolire il criterio discrezionale del Ministro nella valutazione delle singole infrazioni, dichiaro, a nome del Ministro della difesa e degli altri Ministri interessati, di non poterlo accettare. Il Ministro della difesa cercherà di interpretare la legge con tutta larghezza nella valutazione dei singoli casi: ma bisogna considerare che esistono delle situazioni particolari per le quali entra in gioco il prestigio, sia dei militari che dell'istituto, che non può essere sottovalutato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Guadalupi.

(*Non è approvato*).

Invito l'onorevole Carron e dichiarare se mantiene il suo primo emendamento:

«*Sostituire le parole:* ai militari, *con le parole:* agli appartenenti alle Forze Armate ed ai corpi militarmente organizzati».

CARRON. Non insisto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Carron a dichiarare se insiste sul suo secondo emendamento:

«*Sostituire la data:* 31 dicembre 1948, *con la data:* 31 dicembre 1949».

CARRON. Lo mantengo.

DAL POZZO. Nella precedente seduta, era stato chiesto che il termine utile per il condono fosse portato se non a tutto il 1950 per lo meno a tutto il 1949. Se noi consideriamo che vengono applicati condono ed amnistia a tanti criminali, non possiamo non ritener giusto un atto di clemenza verso chi si è reso colpevole di avere sposato dopo una certa data senza autorizzazione.

COPPI ALESSANDRO. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Carron per le ragioni di merito, gravissime, esposte dall'onorevole relatore, e per ragioni di opportunità. Noi abbiamo un provvedimento già approvato dal Senato: esso, per i motivi esposti dal relatore, è di carattere urgente, ed ogni emendamento, causando una perdita di tempo, inciderebbe dannosamente sulla situazione di persone che, con il prossimo aprile, possono essere congedate, mentre andrebbe a beneficio di altre che hanno fatto il proprio comodo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Carron di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Ricordo che l'articolo unico approvato dal Senato è del seguente tenore:

«Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari». (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1733).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Favorevoli 25
Contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Bettiol Francesco, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Cecconi, Chatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, Fadda, Geuna, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Mieville, Pagliuca, Ricci Mario, Roselli, Spiazzi, Tanasco, Valandro Gigliola, Vocino.

Sono in congedo:

Murgia e Orlando.

La seduta termina alle 10,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI